

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione a Pescara di una sezione distaccata della Corte d’Appello de L’Aquila”

Onorevoli Colleghi! – Il distretto della Corte d’Appello con sede a L’Aquila si estende sull’intero territorio della regione abruzzese, vasto 10.794 chilometri quadrati, con una popolazione di 1,3 milioni di abitanti e comprendente i circondari di otto tribunali: Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L’Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo. A seguito della riforma sulla geografia giudiziaria per alcuni di questi tribunali è stata prevista la chiusura, poi posticipata di qualche anno anche a causa degli effetti del terremoto che ha sconvolto l’Aquila e la sua provincia.

Nel corso degli ultimi decenni la fascia costiera della Regione è stata interessata da radicali mutamenti di natura sociale ed economica fra cui, in particolare, una forte crescita demografica. Nel 2011, il tasso migratorio interno (0,9 per mille) e quello estero (5,4 per mille) sono stati i più significativi nell’area del Mezzogiorno (dove la media è stata rispettivamente: -2,2 e 2,5 per mille). Parallelamente si è avuto un continuo insediamento di attività imprenditoriali, nonostante la crisi degli ultimi anni.

Una delle conseguenze di questa situazione è che si sta determinando un costante aumento delle controversie civili e dei procedimenti penali; il che porta i cittadini a dover spesso ricorrere alla Corte di Appello di L’Aquila, quale giudice di secondo grado. Purtroppo questa sede, è molto distante dalle sedi dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto (in media 150 km) e, soprattutto durante il periodo invernale, è difficilmente raggiungibile a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Ciò crea inevitabilmente numerosi disagi e, soprattutto, costi per i cittadini e per gli operatori del diritto abruzzesi. Quest’ultimi infatti vengono messi in concreta difficoltà nel garantire ed assicurare alla propria clientela la continuità di patrocinio e, di conseguenza, i cittadini sono spesso costretti a rivolgersi ad avvocati di L’Aquila, con un significativo aggravio di tempi e costi, non accessibile a tutti.

Decentrando le funzioni della Corte di Appello di L’Aquila a Pescara tramite l’istituzione di una sezione distaccata, invece, verrebbero garantiti e tutelati i diritti di difesa dei cittadini di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto. Difatti, la distanza media da Pescara di quest’ultimi è di circa 50 km, anziché 150, senza dimenticare che a Pescara vi sono collegamenti autostradali diretti ed un sistema di trasporti pubblici più rapido ed efficiente.

Passando all’esame dei singoli articoli della presente proposta di legge, con l’articolo 1 si istituisce a Pescara la sezione distaccata della Corte di Appello de L’Aquila e si determina l’ambito territoriale della sua giurisdizione.

L’articolo 2 autorizza il Ministro della giustizia a determinare con proprio decreto l’organico del personale necessario al funzionamento della sezione, rimanendo nell’ambito dell’attuale dotazione dei ruoli del Ministero stesso. Parimenti, i necessari oneri finanziari dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

L'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all'atto dell'entrata in funzione della sezione. Di conseguenza l'istituzione della suddetta sezione non comporta nessun ampliamento di organico e nessuna maggiore spesa; la sezione a Pescara potrà essere ospitata nell'attuale Palazzo di Giustizia, un palazzo inaugurato da pochi anni, ove è attualmente presente il Tribunale civile e penale ed il Tar.

In conclusione, si tratta di una proposta di legge che mira a tutelare maggiormente il diritto di difesa dei cittadini e, al tempo stesso, garantire una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia.

Art. 1

1. È istituita nella città di Pescara una sezione distaccata della Corte d'Appello de L'Aquila, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto.

2. Il Ministero, con proprio decreto, potrà riorganizzare la competenza territoriale della giurisdizione della sezione distaccata di Pescara per potervi includere cause la cui competenza risulta essere in città o paesi in Provincia di Teramo, qualora risulti più agevole la trattazione nella istituenda sezione. Allo stesso modo, nello stesso decreto, potranno essere devolute alla competenza territoriale del Tribunale di Pescara, affari civili e penali, nonché alla competenza del Tribunale Amministrativo regionale di Pescara, procedimenti la cui competenza territoriale ricade nelle città ovvero paesi di cui al primo periodo.

Art. 2

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della citata sezione sono comunque contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 3

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

Art. 4

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello di L'Aquila e al tribunale dei minorenni di L'Aquila rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata dalla corte di appello di L'Aquila con sede in Pescara e del tribunale dei minorenni di Pescara, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, fissata ai sensi dell'articolo 3.